

**Gli obblighi e possibilità formative dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

CREDITI	OBBLIGO	FONTE	ENTE VIGILANTE	NORMA
90	90 Crediti in ogni TRIENNIO formativo di cui ALMENO 9 in materie obbligatorie (NON è previsto un numero MINIMO di crediti annuali)	D.lgs n. 139/2005 Regolamento FPC	ODCEC	<a href="#">LINK</a>
3	3 crediti per anno in materia di antiriciclaggio (Materia compresa tra quelle obbligatorie)	Art. 11 del Dlgs n. 231/2007 - Piano formazione del CNDCEC	ODCEC	

**Equipollenza**

**Obblighi formativi per i quali è riconosciuta la formazione svolta per l'Albo DCEC**

CREDITI	ALBO/REGISTRO/ELENCO	OBBLIGO	FONTE	ENTE VIGILANTE	RICONOSCIMENTO FORMAZIONE SVOLTA PER L'ALBO DEI DCEC	
20	Registro Revisori legali	20 crediti ANNUALI di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale, la verifica è svolta per trienni formativi	D.lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39	Ministero Economia Finanza	Art. 5, comma 10, d.lgs. 39/2010 - Convenzione CNDCEC-MEF	<a href="#">LINK</a>
10	Elenco Revisori Enti Locali	10 crediti per anno in materia di contabilità pubblica e gestione economica-finanziaria degli enti territoriali	Art. 16, c. 25, del D.L. n. 138/2011 - D.M. n.23/2012	Ministero Interno	Protocollo CNDCEC - Ministero del 2012	<a href="#">LINK</a>
40+40	Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento (OCC)	<b>Prima iscrizione:</b> specifica formazione di 40 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore <b>Mantenimento iscrizione: 40(?)</b> ore nel biennio N.B. il <u>biennio decorre dalla iscrizione del singolo gestore</u>	D.M. 24/9/2014, n. 202	Ministero Giustizia	Art. 4, c. 6, DM 202/2014 Art. 8 regolamento FPC (Corsi di formazione con durata non inferiore a 12 ore in materia D.4.19 del CNDCEC - La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi.	<a href="#">LINK</a>
<b>Vedi obbligo --&gt;</b>	Albo nazionale degli amministratori giudiziari	In sede di iscrizione è necessario certificare di essere in regola formazione professionale continua previsto dall'Ordine di appartenenza	D.lgs. n. 14/2010 - Art. 4, c. 2, let. d) del D.M. n. 160/2013	Ministero Giustizia	Art. 4, c. 2, lett. d) D.M. n. 160/2013	<a href="#">LINK</a>

Vedi obbligo -->	Albo dei Consulenti Tecnici di ufficio (CTU)	Essere in regola con di formazione professionale continua previsto Ordine di appartenenza. Non prevista formazione continua	Art. 13 e segg. disp. att. c.p.c. D.M. 4/8/2023 n. 109	Tribunale	Art. 5, c. 1, lett. l) e art. 6, c. 2, del D.M. n. 109/2023	<a href="#">LINK</a>
40 e 18 biennali	Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (curatore, commissario giudiziale o liquidatore, similari)	<p><b>Prima iscrizione:</b> specifica formazione di 40 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore</p> <p><b>Mantenimento dell'iscrizione:</b> 18 ore nel biennio. Il biennio decorre dalla iscrizione del singolo gestore.</p> <p><b>Eliminato il tirocinio</b></p>	Art. 356, D.lgs. 2 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza)	Ministero Giustizia	Corsi erogabili dagli Ordini. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. Art. 356 Codice della crisi e relazione illustrativa settembre 2024	Lettera b) interviene sul comma 2 per precisare che per i professionisti iscritti all'ODCEC, l'aggiornamento biennale non è di 40, ma di 18 ore. Tale previsione tiene conto degli obblighi formativi che tali professionisti già assolvono e del fatto che la prima formazione è di quaranta ore, anziché duecento. Con la modifica del comma 2 si elimina il requisito della previsione del periodo di tirocinio
55	Elenco degli Esperti Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	Specifica formazione di 55 ore per	Art. 13, c. 4, del d.lgs. 2 gennaio 2019 n. 14	ODCEC e Camera di Commercio	Corsi erogabili dagli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro	
Dal 2026	Rendicontazione sulla sostenibilità aziendale	I nuovi obblighi formativi entreranno a regime nel <b>2026</b> e per il periodo transitorio è previsto, per i revisori già iscritti al Registro, l'acquisizione di almeno <b>5 crediti</b> entro il 31/12/2025 in relazione al Gruppo D.	D. Lgs. 6/9/2024, n. 125	MEF Registro dei Revisori	Art. 5, comma 10, d.lgs. 39/2010 - Convenzione CNDCEC-MEF	<p>La principale novità del programma formativo per i revisori legali 2024 è rappresentata dall'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, che nel Programma del 2023 erano genericamente inseriti tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario.</p> <p><a href="#">LINK</a></p>

20	Elenco dei professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari	<p><b>Prima iscrizione</b> Specifica formazione di 20 ore.</p> <p><b>Mantenimento iscrizione</b> Specifica formazione di 60 ore nel triennio di riferimento, con un minimo di 15 ore per ciascun anno. <b>Il triennio decorre dalla iscrizione del singolo delegato</b></p>	Art. 179 ter disp . att . c.p.c. Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento (Scuola Superiore della Magistratura)	Tribunale	Formazione e aggiornamento del Consiglio Nazionale con possibilità di delega agli Ordini locali	
80 + 14 (+10) 18 + 4	Registro degli Organismi di Mediazione	<p><b>Prima iscrizione mediatore:</b> 80 + 14 ore</p> <p><b>Mediatore esperto:</b> 80 + 14 + 10 ore</p> <p><b>Mantenimento:</b> 18 ore nel biennio Mediatore esperto 4 ore nel biennio. <b>Il biennio decorre dall'iscrizione del singolo mediatore</b></p>	D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023	Ministero Giustizia	Enti formatori accreditati dal Ministero della Giustizia	
40	Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance	Mantenimento 40 crediti Il triennio decorre dalla singola iscrizione	D.P.R. n. 105/2016 D.M. 6/8/2020	Ministero Pubblica Amm.ne Scuola Nazionale dell'Amm.ne	Enti formatori accreditati dalla SNA	<p>Con DM del 2/12/2016, successivamente sostituito dal DM del6/8/2020, è stato istituito presso il Dip. Della finzione pubblica l'elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (art.6, sommi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del9/5/2016, n.105). L'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali anche ad ordinamento autonomo</p>